

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 55420/13437

STATUTO

1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale: "ASSOCIAZIONE SALUTE E BIOETICA - PIEMONTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve "ASSOCIAZIONE SALUTE E BIOETICA - PIEMONTE APS".

L'indicazione di Ente del Terzo settore potrà essere inserita nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2 - SEDE


1. L'associazione ha sede in Torino (TO).

3 - SCOPO - FINALITA'

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, di solidarietà e promozione sociale e di utilità sociale a favore di associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati) mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di in-



teresse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo settore.

2. L'associazione non ha scopo di lucro e con la sua presenza nella società civile ed ecclesiale ha lo scopo e la missione di realizzare un servizio alla dignità integrale dell'uomo, in campo bioetico, biomedico e della salute, alla luce della dottrina della Chiesa Cattolica. L'Associazione, in tale settore e nell'ambito della Regione Piemonte, accreditandosi come Provider, ad ogni effetto della presente e futura normativa, e cioè come fornitore di formazione qualificata per gli operatori sanitari riconosciuto dalla Regione Piemonte, si propone di:

- a) impegnarsi nel campo della formazione continua con particolare riguardo alle professioni sanitarie;
- b) promuovere ricerche interdisciplinari sui problemi etici connessi alle scienze biologiche, mediche e dell'ambiente;
- c) contribuire allo sviluppo di attività didattiche e di divulgazione (master, convegni, corsi, conferenze, incontri seminariali) con particolare riguardo agli operatori sanitari e non, ai docenti, ai sacerdoti e religiosi, agli studenti e a quanti abbiano interesse alle problematiche poste dalla disciplina;
- d) realizzare scambi e collaborazioni scientifiche e culturali con Università, altre Istituzioni civili e religiose, Centri italiani ed esteri che perseguono analoghe finalità;
- e) coordinare attività bioetiche di istituzioni cattoliche diocesane e laiche;
- f) far progredire l'attività scientifica in campo bioetico;
- g) promuovere attività editoriali, anche elettroniche ed audiovisive;

h) fornire consulenze scientifiche e bibliografiche a Istituzioni pubbliche e private, e contribuire alla formazione ed all'organizzazione dei Comitati etici;

i) informare l'opinione pubblica sui temi attuali della bioetica con comunicati stampa, articoli giornalistici ed interviste;

j) creare un archivio di documentazione.

4 - OGGETTO

Per raggiungere tali finalità si avvale esclusivamente delle iniziative promosse o approvate da:

1) Consulta Regionale della Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Piemontese (d'ora innanzi anche, per brevità, C.E.P.);

2) Centro Cattolico di Bioetica dell'Arcidiocesi di Torino;

per il cui servizio si costituisce e al cui servizio si pone nell'attività di Provider, ad ogni effetto della presente e futura normativa, e cioè come fornitore di formazione qualificata per gli operatori sanitari riconosciuto dalla Regione Piemonte.

La sua sede statutaria è quella stessa del Centro Cattolico di Bioetica.

3) L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su delibera del Consiglio Direttivo.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesterà il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del



D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

5 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle attività istituzionali;
- c) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o eventi o partecipazione ad esse;
- d) da contributi provenienti dalla C.E.P. attraverso la Consulta Regionale della Pastorale della Salute e dall'Arcidiocesi di Torino attraverso il Centro Cattolico di Bioetica o da contributi dell'8‰ (otto per mille) a favore della Chiesa Cattolica;
- e) da contributi provenienti da Enti pubblici o privati, dai Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca e della Salute, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o altri Enti od Organismi analoghi dell'Unione Europea;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

2. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione e la quota annua.

3. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versa-

menti ulteriori.

4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione.

5. Gli associati dovranno sostenere gli oneri necessari ad avviare il funzionamento dell'attività di Provider dell'Associazione, con l'obiettivo di raggiungere e mantenere il pareggio di bilancio finanziario.

6 - SOCI E VOLONTARI

1. Sono soci coloro che aderiscono all'Associazione e condividono le finalità dell'associazione.

2. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.


- I soci hanno diritto:

. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.



- I soci sono tenuti:

- . all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- . a mantenere sempre un comportamento non contrario alle finalità e agli interessi dell'Associazione;
- . al pagamento nei termini della quota associativa.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso di cui infra.

3. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo.

4. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento e all'annotazione dei nuovi soci nel libro soci. In caso di diniego il consiglio direttivo deve motivare il rigetto dell'istanza e comunicarlo all'interessato.

Avverso l'eventuale diniego dell'istanza, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo Settore.

5. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'associazione; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

6. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi trenta giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività o assuma comportamenti contrari alle finalità e agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Il socio escluso ha diritto, entro il trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, di presentare le proprie difese e ricorrere all'autorità giudiziaria.

7. L'Associazione può utilizzare le prestazioni di volontari per lo svolgimento della propria attività. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla Associazione le spese vive, effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Assemblea. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'Assemblea. Ogni forma di rapporto economico con la Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

8. L'associazione è tenuta ad iscrivere i propri volontari in un apposito regi-



stro e ha l'obbligo di assicurarli ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione, ove previsto ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese a norma di legge nelle modalità e nei termini approvati dal Consiglio Direttivo.

8 - ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.
2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- elegge l'Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma;
- elegge l'Organo di Revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 117/2017;
- delibera l'esclusione dei soci;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.


3. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati o da almeno due consiglieri.

4. Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione.

5. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presen-



ti e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto (assemblea straordinaria), occorre la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio (assemblea straordinaria) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

6. L'assemblea è presieduta dal Presidente od, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, assistito da un segretario eletto dall'assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

7. Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

8. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, ac-

certare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;


d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di due a un massimo di sette membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e dura in carica per un triennio.

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predispone ed emana regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- determina le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;



- sottopone all'assemblea proposte e mozioni;
- conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuove e organizza gli eventi associativi;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi del punto 3) dell'art. 4 del presente Statuto;
- compie qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

2. Il consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto gli associati con propria decisione all'atto della nomina dei membri del consiglio direttivo stesso, elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

3. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso.

4. Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

10 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla

prima riunione.

2. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

3. Il Presidente e il Tesoriere curano la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

11 - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni talvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

12 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE


1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione.

13 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

La carica di Tesoriere è cumulabile con le cariche di Presidente e di Vice Presidente.

14 - IL COMITATO SCIENTIFICO



Il comitato scientifico è formato da Professionisti anche non appartenenti all'Associazione. Il Consiglio Direttivo nomina i componenti del comitato scientifico e ne stabilisce le modalità di adesione. **15 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1) L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 ed è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed è sempre rieleggibile.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo svolge altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti o nel caso in cui sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro, ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D.lgs. 117/2017.

2) L'Organo di Revisione Legale è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del

D.lgs. 117/2017 o comunque quando l'Organo di Controllo non eserciti anche tale specifica funzione. E' formato da un Revisore Legale iscritto al relativo Registro.

16 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
4. I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi degli Articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
5. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

17 - AVANZI DI GESTIONE

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'Art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizza-

re il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

18 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

19 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi e della normativa nazionale e regionale in materia.

GIORGIO PALESTRO

ANGELO MASCOLO Notaio

000000000000

Registrato all'Ufficio Territoriale - Direzione Provinciale I di Torino - il

30 DIC. 2022 al numero *61844* serie 1T, esatti euro

In conformità dell'originale scritto su *quarantacinque* mezzi fogli.

Torino, **30 DIC. 2022**

